

Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 cumulabilità e divieto generale di contribuzione
- Art. 5 misura del sostegno finanziario

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AVVIO, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

- Art. 6 presentazione della domanda
- Art. 7 istruttoria
- Art. 8 concessione dell'incentivo

CAPO III

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 9 rendicontazione
- Art. 10 liquidazione del contributo

CAPO IV

OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA

- Art. 11 obblighi dei Comuni
- Art. 12 annullamento e revoca

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.13 entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), definisce i criteri e le modalità per il sostegno finanziario, sotto forma di contributi, a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di interventi anche sotto forma di misure di vantaggio fiscale a favore di imprese commerciali e artigianali di servizio, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese che:

a) iniziano a utilizzare, per l'esercizio delle attività nel corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2021 di rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi;

b) concordano per l'intero anno con gli affittuari che esercitano l'attività nelle zone individuate dal Comune stesso, riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente.

art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'individuazione da parte del Comune delle zone in cui sono ubicati gli immobili utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio, e per l'individuazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini, si rinvia alle definizioni in materia di commercio di cui all'articolo 7 della legge regionale 3/2021.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 4 cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune istante è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del presente regolamento; l'importo è detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

art. 5 misura del sostegno finanziario

1. La misura del contributo concesso al Comune non può essere superiore al cinquanta per cento degli interventi riconosciuti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AVVIO, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

art. 6 presentazione della domanda

1. Ai fini della concessione del sostegno finanziario sotto forma di contributi di cui all'articolo 1, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di attività produttive apposita domanda con cui attestano le minori entrate o le spese derivanti dagli interventi anche sotto forma di misure di vantaggio fiscale posti in essere a favore di imprese commerciali e artigianali di servizio di cui al medesimo articolo 1.
2. Le domande sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Le domande si considerano validamente presentate se:
 - a) sono inviate mediante la casella di PEC del Comune che richiede il contributo;
 - b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Comune e corredate dalla documentazione di cui al comma 5.
4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC.
5. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) deliberazione dell'organo comunale competente con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo;
 - b) indicazione degli ambiti di intervento per i quali è previsto il contributo, individuati dal Comune istante in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2021;
 - c) relazione recante l'indicazione dei provvedimenti adottati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, unitamente all'elencazione dei relativi atti di erogazione del vantaggio fiscale ai soggetti di cui all'articolo 1.
6. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa dal legale rappresentante del Comune, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa.

art. 7 istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per l'accesso al contributo nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando gli opportuni accertamenti.
2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica al Comune le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al Comune nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
 - b) sono presentate più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica;
 - c) sono scaduti i termini di cui al comma 2 per la regolarizzazione o completamento della domanda;
 - d) per rinuncia del Comune, comunicata prima della comunicazione del provvedimento di concessione.
4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

art. 8 concessione dell'incentivo

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di protocollazione in arrivo, a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda.
2. La concessione è disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di commercio, e contiene l'indicazione del termine e delle modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

art.9 rendicontazione

1. Il Comune, entro novanta giorni dalla concessione ed a pena di revoca del contributo concesso, presenta al responsabile del servizio competente in materia di attività produttive, la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 delle attività per le quali è stato concesso il contributo e grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2021;
 - b) attestazione analitica relativa alle minori entrate o alle spese derivanti dagli interventi posti in essere a favore delle imprese di cui all'articolo 1;
2. La rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.
3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta motivata del Comune presentata prima della scadenza.
4. Le proroghe sono autorizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se la rendicontazione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Qualora il termine di cui al comma 6 decorre inutilmente, il contributo è rideterminato o revocato sulla base della documentazione agli atti.
7. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

art.10 liquidazione del contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

CAPO IV OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA

art.11 obblighi dei Comuni

1. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale attività produttive i provvedimenti di sua competenza, predisposti per la realizzazione degli interventi posti in essere a favore di imprese di cui all'articolo 1, prima della loro formale adozione.

art.12 annullamento e revoca

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Il contributo è revocato integralmente o parzialmente:
 - a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di cui all'articolo 9, comma 1;
 - b) in sede di rendicontazione si accerti l'alterazione degli obiettivi originari dell'iniziativa ammessa a contributo e di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3/2021.
3. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente al Comune interessato l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
4. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE